

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

0.814.021.5

Adottato dalla 28ª riunione delle Parti a Kigali il 15 ottobre 2016
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 7 novembre 2018
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2019
(Stato 11 novembre 2024)

Traduzione

Art. 1 Emendamento

Art. 1 par. 4

All'articolo 1 paragrafo 4 del Protocollo¹, la parte di frase: «Allegato C o Allegato E» è sostituita dalla seguente: «Allegato C, Allegato E o Allegato F».

Art. 2 par. 5

All'articolo 2 paragrafo 5 del Protocollo, la parte di frase: «e all'articolo 2H» è sostituita dalla seguente: «e agli articoli 2H e 2J».

Art. 2 par. 8 lett. a), par. 9 lett. a) e par. 11

All'articolo 2 paragrafo 8 lettera a) e paragrafo 11 del Protocollo, la parte di frase: «articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «articoli che vanno da 2A a 2J».

Alla fine dell'articolo 2 paragrafo 8 lettera a) del Protocollo è aggiunto il testo seguente:

«Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui all'articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli fissati dall'articolo 2J.».

La modifica proposta all'articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto i) del Protocollo non concerne il testo italiano.

All'articolo 2 paragrafo 9, la lettera a) punto ii) del Protocollo è rinumerata come lettera a) punto iii).

All'articolo 2 paragrafo 9 del Protocollo dopo la lettera a) punto i) è aggiunta la seguente lettera a) punto ii):

«ii. occorra adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell'Allegato A, dell'Allegato C e dell'Allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; e»

RU 2018 5421

¹ RS 0.814.021

Art. 2J

Dopo l'articolo 2I del Protocollo è inserito il seguente articolo:

«Art. 2J **Idrofluorocarburi**

1. Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato F, espresso in CO₂ equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C, come indicato all'articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO₂ equivalente:

- a) dal 2019 al 2023: 90 %
- b) dal 2024 al 2028: 60 %
- c) dal 2029 al 2033: 30 %
- d) dal 2034 al 2035: 20 %
- e) 2036 e anni successivi: 15 %

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all'Allegato F, espresso in CO₂ equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, a norma dell'articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO₂ equivalente:

- a) dal 2020 al 2024: 95 %
- b) dal 2025 al 2028: 65 %
- c) dal 2029 al 2033: 30 %
- d) dal 2034 al 2035: 20 %
- e) 2036 e anni successivi: 15 %

3. Ciascuna Parte che produce le sostanze controllate di cui all'Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato F, espresso in CO₂ equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, a norma dell'articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO₂ equivalente:

- a) dal 2019 al 2023: 90 %

- b) dal 2024 al 2028: 60 %
- c) dal 2029 al 2033: 30 %
- d) dal 2034 al 2035: 20 %
- e) 2036 e anni successivi: 15 %

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte che produce le sostanze controllate di cui all'Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'Allegato F, espresso in CO₂ equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all'Allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, a norma dell'articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO₂ equivalente:

- a) dal 2020 al 2024: 95 %
- b) dal 2025 al 2028: 65 %
- c) dal 2029 al 2033: 30 %
- d) dal 2034 al 2035: 20 %
- e) 2036 e anni successivi: 15 %

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle Parti, beneficiano di una deroga.

6. Ciascuna Parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'Allegato C o delle sostanze dell'Allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'Allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'Allegato C o All'allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle Parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi.

7. Ciascuna Parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell'Allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell'Allegato C o all'Allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecnologie approvate dalle Parti.»

Art. 3

Il preambolo dell'articolo 3 del Protocollo è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna Parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all'allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:»

All'articolo 3 del Protocollo, alla fine della lettera a), punto i), viene aggiunto il testo seguente: «, salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;»

Il testo seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 3 del Protocollo:

«; e

- d) delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'Allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'Allegato C o all'Allegato F, includendovi, tra l'altro, le emissioni provenienti da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio.

2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO₂ equivalente, della produzione, del consumo, delle importazioni, delle esportazioni e delle emissioni di sostanze dell'Allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'Allegato C ai fini dell'articolo 2J, dell'articolo 2 paragrafo 5 e dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera d), ciascuna Parte utilizza i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell'Allegato A, nell'Allegato C e nell'Allegato F.»

Art. 4 par. 1^{septies}

All'articolo 4 del Protocollo, dopo il paragrafo 1^{sexies} è inserito il paragrafo seguente:

«1^{septies}. Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate dell'Allegato F dagli Stati non aderenti al presente Protocollo.»

Art. 4 par. 2^{septies}

All'articolo 4 del Protocollo, dopo il paragrafo 2^{sexies} è inserito il paragrafo seguente:

«2^{septies}. Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate dell'Allegato F verso gli Stati non aderenti al presente Protocollo.»

Art. 4 par. 5, 6 e 7

All'articolo 4 paragrafi 5, 6 e 7 del Protocollo, la parte di frase: «Allegati A, B, C, ed E» è sostituita dalla seguente: «Allegati A, B, C, E e F».

Art. 4 par. 8

All'articolo 4 paragrafo 8 del Protocollo, la parte di frase: «articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «articoli da 2A a 2J».

Art. 4B

All'articolo 4B del Protocollo, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2^{bis}. Ciascuna Parte istituisce e attua, entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione

delle sostanze controllate dell'Allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. Le Parti di cui all'articolo 5 paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema entro il 1° gennaio 2019 possono rinviare l'adozione di questi provvedimenti al 1° gennaio 2021.»

Art. 5

All'articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo, la parte di frase «2I» è sostituita dalla seguente: «2J».

All'articolo 5 paragrafi 5 e 6 del Protocollo, la parte di frase: «articolo 2I» è sostituita da: «articoli 2I e 2J».

La modifica proposta all'articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo non concerne il testo italiano.

*All'articolo 5 del Protocollo, dopo il paragrafo 8^{ter} è inserito il paragrafo seguente:
«8^{quater}.*

- a) Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2 paragrafo 9, a ritardare l'osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:
 - i) dal 2024 al 2028: 100 %
 - ii) dal 2029 al 2034: 90 %
 - iii) dal 2035 al 2039: 70 %
 - iv) dal 2040 al 2044: 50 %
 - v) 2045 e anni successivi: 20 %;
- b) In deroga alla lettera a) di cui sopra, le Parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2 paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:
 - (i) dal 2028 al 2031: 100 %
 - (ii) dal 2032 al 2036: 90 %
 - (iii) dal 2037 al 2041: 80 %
 - (iv) dal 2042 al 2046: 70 %
 - (v) 2047 e anni successivi: 15 %;
- c) Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate

dell'Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, come indicato al paragrafo 8^{ter} del presente articolo.

- d) In deroga alla lettera c) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, come indicato al paragrafo 8^{ter} del presente articolo.
- e) Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le sostanze controllate di cui all'Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, come indicato al paragrafo 8^{ter} del presente articolo.
- f) In deroga alla lettera e) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che produce le sostanze controllate di cui all'Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C, come indicato al paragrafo 8^{ter} del presente articolo.
- g) Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non si applichi una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle Parti.»

Art. 6

All'articolo 6 del Protocollo, la parte di frase: «negli articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «negli articoli da 2A a 2J».

Art. 7 par. 2, 3 e 3^{ter}

All'articolo 7 paragrafo 2 del Protocollo dopo la frase «– all'Allegato E, per l'anno 1991,» è aggiunto il testo seguente:

- «– all'Allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, restando intesi che le Parti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma che le Parti di cui all'articolo 5 paragrafo 1, cui si applicano le lettere d) e f) del paragrafo 8^{quater} dell'articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al 2026;»

All'articolo 7 paragrafi 2 e 3 del Protocollo, le parole: «C e E» sono sostituite da: «C, E e F»

All'articolo 7 del Protocollo, dopo il paragrafo 3^{bis}, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3^{ter}. Ogni Parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al gruppo II dell'Allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera d) del Protocollo.»

Art. 7 par. 4

All'articolo 7 paragrafo 4 del Protocollo, dopo le parole: «dati statistici relativi» e «fornisce i dati», si aggiungono le parole seguenti: «alla produzione,», rispettivamente «sulla produzione,»

Art. 10 par. 1

All'articolo 10 paragrafo 1 del Protocollo, la parte di frase: «e articolo 2I» è sostituita dalla seguente: «, articolo 2I e articolo 2J».

All'articolo 10 del Protocollo, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«Se una delle Parti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 sceglie di avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 10 del presente Protocollo.»

Art. 17

All'articolo 17 del Protocollo, la parte di frase: «2A a 2I» è sostituita dalla seguente: «2A a 2J»

Allegato A

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'Allegato A del Protocollo:

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dello strato d'ozono *	Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC-11)	1,0	4750
	CF ₂ Cl ₂ (CFC-12)	1,0	10900
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC-113)	0,8	6130
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC-114)	1,0	10000
	C ₂ F ₅ Cl (CFC-115)	0,6	7370
...			

Nella tabella dell'Allegato A del Protocollo, l'espressione «Categoria II» è sostituita dall'espressione «Gruppo II».

Allegato C e Allegato F

La tabella riportata di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'Allegato C del Protocollo:

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Ozono Riduzione Potenziale*	100 anni Potenziale Mondiale di riscaldamento***
Gruppo I				
	CHFCl ₂ (HCFC-21)**	1	0,04	151
	CHF ₂ Cl (HCFC-22)**	1	0,055	1810
	CH ₂ FCl (HCFC-31)	1	0,02	
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC-121)	2	0,01 -0,04	
	C ₂ HF ₂ Cl ₃ (HCFC-122)	3	0,02 -0,08	
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC-123)	3	0,02 -0,06	77
	CHCl ₂ CF ₃ (HCFC-123)**	-	0,02	
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC-124)	2	0,02 -0,04	609
	CHFClCF ₃ (HCFC-124)**	-	0,022	
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC-131)	3	0,007-0,05	
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC-132)	4	0,008-0,05	
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl (HCFC-133)	3	0,02 -0,06	
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC-141)	3	0,005-0,07	
	CH ₃ CFCl ₂ (HCFC-141b)**	-	0,11	725
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC-142)	3	0,008-0,07	
	CH ₃ CF ₂ Cl (HCFC-142b)**	-	0,065	2310
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC-151)	2	0,003-0,005	
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC-221)	5	0,015-0,07	
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC-222)	9	0,01 -0,09	
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC-223)	12	0,01 -0,08	
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC-224)	12	0,01 -0,09	
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC-225)	9	0,02 -0,07	
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂ (HCFC-225ca)**	-	0,025	122
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF (HCFC-225cb)**	-	0,033	595
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC-226)	5	0,02 -0,10	
	C ₃ H ₂ FCl ₅ (HCFC-231)	9	0,05 -0,09	
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC-232)	16	0,008-0,10	
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC-233)	18	0,007-0,23	
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC-234)	16	0,01 -0,28	
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC-235)	9	0,03 -0,52	
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC-241)	12	0,004-0,09	
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC-242)	18	0,005-0,13	
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC-243)	18	0,007-0,12	
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC-244)	12	0,009-0,14	
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC-251)	12	0,001-0,01	
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂ (HCFC-252)	16	0,005-0,04	
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl (HCFC-253)	12	0,003-0,03	
	C ₃ H ₅ FCl ₂ (HCFC-261)	9	0,002-0,02	

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Ozono Riduzione Potenziale*	100 anni Potenziale Mondiale di riscaldamento***
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC-262)	9	0,002–0,02	
C ₃ H ₆ FCl	(HCFC-271)	5	0,001–0,03	

- * Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del Protocollo si considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più elevato, e il valore inferiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più basso.
- ** Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del Protocollo.
- *** Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all'articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto ii).

L'Allegato seguente è aggiunto al Protocollo, dopo l'Allegato E:

«Allegato F

Sostanze controllate

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni	
Gruppo I			
	CHF ₂ CHF ₂	HFC-134	1100
	CH ₂ FCF ₃	HFC-134a	1430
	CH ₂ FCHF ₂	HFC-143	353
	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	HFC-245fa	1030
	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	HFC-365mfc	794
	CF ₃ CHFCF ₃	HFC-227ea	3220
	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	HFC-236cb	1340
	CHF ₂ CHFCF ₃	HFC-236ea	1370
	CF ₃ CH ₂ CF ₃	HFC-236fa	9810
	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	HFC-245ca	693
	CF ₃ CHFCF ₂ CF ₃	HFC-43-10mee	1640
	CH ₂ F ₂	HFC-32	675
	CHF ₂ CF ₃	HFC-125	3500
	CH ₃ CF ₃	HFC-143a	4470
	CH ₃ F	HFC-41	92
	CH ₂ FCH ₂ F	HFC-152	53
	CH ₃ CHF ₂	HFC-152a	124

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
Gruppo II		
CHF ₃	HFC-23	14800»

Art. 2 Relazioni con l'emendamento del 1999

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all'emendamento adottato in occasione dell'undicesima riunione delle Parti, tenutasi a Pechino il 3 dicembre 1999².

Art. 3 Relazioni con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici³ e il relativo Protocollo di Kyoto⁴

Questo emendamento non è destinato ad escludere gli idrofluorocarburi dal campo di applicazione degli impegni di cui agli articoli 4 e 12 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o agli articoli 2, 5, 7 e 10 del relativo Protocollo di Kyoto.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Sotto riserva delle disposizioni del successivo paragrafo 2, il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

2. I cambiamenti all'articolo 4 del Protocollo, «Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non parti del Protocollo» di cui all'articolo 1 del presente emendamento entrano in vigore il 1° gennaio 2033, a condizione che siano stati depositati almeno settanta strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

² RS 0.814.021.4

³ RS 0.814.01

⁴ RS 0.814.011

3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

4. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato ai paragrafi 1 e 2, questo emendamento entra in vigore per tutte le altre Parti aderenti al Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 5 Applicazione provvisoria

Ogni Parte può, in qualsiasi momento prima che il presente emendamento entri in vigore, dichiarare che applicherà provvisoriamente le misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all'articolo 7, in attesa dell'entrata in vigore dell'emendamento.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 11 novembre 2024⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania*	18 gennaio	2019	18 aprile	2019
Andorra	23 gennaio	2019	23 aprile	2019
Angola	16 novembre	2020	14 febbraio	2021
Argentina	22 novembre	2019	20 febbraio	2020
Armenia	2 maggio	2019	31 luglio	2019
Australia	27 ottobre	2017	1° gennaio	2019
Austria	27 settembre	2018	1° gennaio	2019
Bangladesh	8 giugno	2020	6 settembre	2020
Barbados	19 aprile	2018	1° gennaio	2019
Bahamas	30 maggio	2023	28 agosto	2023
Bahreïn	1° luglio	2024	29 settembre	2024
Belgio	4 giugno	2018	1° gennaio	2019
Belize	3 ottobre	2023	1° gennaio	2024
Benin	19 marzo	2018	1° gennaio	2019
Bhutan	27 settembre	2019	26 dicembre	2019
Bielorussia	3 novembre	2022	1° febbraio	2023
Bolivia	9 ottobre	2020	7 gennaio	2021
Bosnia ed Erzegovina	26 maggio	2021	24 agosto	2021
Botswana	19 settembre	2020	18 dicembre	2020
Brasile	19 ottobre	2022	17 gennaio	2023
Bulgaria	1° maggio	2018	1° gennaio	2019
Burkina Faso	26 luglio	2018	1° gennaio	2019
Burundi	26 marzo	2021	24 giugno	2021
Cambogia	8 aprile	2021	7 luglio	2021
Camerun	24 agosto	2021	22 novembre	2021
Canada	3 novembre	2017	1° gennaio	2019
Capo Verde	28 ottobre	2020	26 gennaio	2021
Ceca, Repubblica	27 settembre	2018	1° gennaio	2019
Ciad	26 marzo	2019	24 giugno	2019
Cile	19 settembre	2017	1° gennaio	2019
Cina*	17 giugno	2021	15 settembre	2021
Macao	17 giugno	2021	15 settembre	2021
Cipro**	22 luglio	2019	20 ottobre	2019
Colombia	25 febbraio	2021	26 maggio	2021
Comore	16 novembre	2017	1° gennaio	2019
Congo (Brazzaville)	16 giugno	2022	14 settembre	2022
Corea (Nord)	21 settembre	2017	1° gennaio	2019
Corea (Sud)	19 gennaio	2023	19 aprile	2023
Costa Rica	23 maggio	2018	1° gennaio	2019

⁵ RU 2018 5421; 2019 601, 2255, 2663; 2020 251, 563, 3491, 3959, 4655; 2021 56, 120, 554; 2022 55, 334, 591; 2023 96; 2024 90, 126, 656. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Côte d'Ivoire	29 novembre	2017	1° gennaio	2019
Croazia	6 dicembre	2018	1° gennaio	2019
Cuba	20 giugno	2019	18 settembre	2019
Danimarca ^a	6 dicembre	2018	1° gennaio	2019
Ecuador	22 gennaio	2018	1° gennaio	2019
Egitto	22 agosto	2023	20 novembre	2023
El Salvador	13 settembre	2021	12 dicembre	2021
Emirati Arabi Uniti	19 aprile	2024	18 luglio	2024
Eritrea	7 febbraio	2023	8 maggio	2023
Estonia	27 settembre	2018	1° gennaio	2019
Eswatini	24 novembre	2020	22 febbraio	2021
Etiopia	5 luglio	2019	3 ottobre	2019
Figi	16 giugno	2020	14 settembre	2020
Filippine	3 novembre	2022	1° febbraio	2023
Finlandia	14 novembre	2017	1° gennaio	2019
Francia	29 marzo	2018	1° gennaio	2019
Gabon	28 febbraio	2018	1° gennaio	2019
Gambia	5 maggio	2021	3 agosto	2021
Georgia	11 luglio	2023	9 ottobre	2023
Germania**	14 novembre	2017	1° gennaio	2019
Ghana	2 agosto	2019	31 ottobre	2019
Giappone	18 dicembre	2018	1° gennaio	2019
Gibuti	8 marzo	2024	6 giugno	2024
Giordania	16 ottobre	2019	14 gennaio	2020
Grecia*	5 ottobre	2018	1° gennaio	2019
Grenada	29 maggio	2018	1° gennaio	2019
Guatemala	11 gennaio	2024	10 aprile	2024
Guinea	5 dicembre	2019	4 marzo	2020
Guinea-Bissau	22 ottobre	2018	1° gennaio	2019
Honduras	28 gennaio	2019	28 aprile	2019
India	27 settembre	2021	26 dicembre	2021
Indonesia	14 dicembre	2022	14 marzo	2023
Irlanda	12 marzo	2018	1° gennaio	2019
Islanda	25 gennaio	2021	25 aprile	2021
Isole Marshall	15 maggio	2017	1° gennaio	2019
Isole Salomone	23 maggio	2022	21 agosto	2022
Italia	25 maggio	2022	23 agosto	2022
Kenya	22 settembre	2023	21 dicembre	2023
Kirghizistan	8 settembre	2020	7 dicembre	2020
Kiribati	26 ottobre	2018	1° gennaio	2019
Kuwait	4 novembre	2024	2 febbraio	2025
Laos	16 novembre	2017	1° gennaio	2019
Lesotho	7 ottobre	2019	5 gennaio	2020
Lettonia	17 agosto	2018	1° gennaio	2019

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Libano	5 febbraio	2020	5 maggio	2020
Liberia	12 luglio	2020	10 ottobre	2020
Liechtenstein	16 settembre	2020	15 dicembre	2020
Lituania	24 luglio	2018	1° gennaio	2019
Lussemburgo	16 novembre	2017	1° gennaio	2019
Macedonia del Nord	12 marzo	2020	10 giugno	2020
Malawi	21 novembre	2017	1° gennaio	2019
Malaysia	21 ottobre	2020	19 gennaio	2021
Maldive	13 novembre	2017	1° gennaio	2019
Mali	31 marzo	2017	1° gennaio	2019
Marocco	22 aprile	2022	21 luglio	2022
Maurizio	1° ottobre	2019	30 dicembre	2019
Messico	25 settembre	2018	1° gennaio	2019
Micronesia	12 maggio	2017	1° gennaio	2019
Moldova	22 settembre	2023	21 dicembre	2023
Mongolia	27 luglio	2022	25 ottobre	2022
Montenegro	23 aprile	2019	22 luglio	2019
Mozambico	16 gennaio	2020	15 aprile	2020
Namibia	16 maggio	2019	14 agosto	2019
Nauru	3 novembre	2022	1° febbraio	2023
Nicaragua	30 settembre	2020	29 dicembre	2020
Niger	29 agosto	2018	1° gennaio	2019
Nigeria	20 dicembre	2018	1° gennaio	2019
Norvegia	6 settembre	2017	1° gennaio	2019
Nuova Zelanda ^b	3 ottobre	2019	1° gennaio	2020
Cook, Isole	22 agosto	2019	20 novembre	2019
Niue	24 aprile	2018	1° gennaio	2019
Oman	8 novembre	2024	6 febbraio	2025
Paesi Bassi	8 febbraio	2018	1° gennaio	2019
Palau	29 agosto	2017	1° gennaio	2019
Panama	28 settembre	2018	1° gennaio	2019
Paraguay	1° novembre	2018	1° gennaio	2019
Perù	7 agosto	2019	5 novembre	2019
Polonia	7 gennaio	2019	7 aprile	2019
Portogallo	17 luglio	2018	1° gennaio	2019
Regno Unito	14 novembre	2017	1° gennaio	2019
Gibilterra	18 ottobre	2019	18 ottobre	2019
Isola di Man	25 febbraio	2021	25 febbraio	2021
Repubblica Dominicana	14 aprile	2021	13 luglio	2021
Romania	1° luglio	2020	29 settembre	2020
Ruanda	23 maggio	2017	1° gennaio	2019
Russia	3 ottobre	2020	1o gennaio	2021
Saint Vincent e Grenadine	7 novembre	2022	5 febbraio	3023
Samoa	23 marzo	2018	1° gennaio	2019
San Marino	20 ottobre	2020	18 gennaio	2021

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Santa Lucia	2 novembre	2021	31 gennaio	2022
Santa Sede*	17 giugno	2020 A	15 settembre	2020
São Tomé e Príncipe	4 ottobre	2019	2 gennaio	2020
Seicelle	20 agosto	2019	18 novembre	2019
Senegal	31 agosto	2018	1° gennaio	2019
Serbia	8 ottobre	2021	6 gennaio	2022
Sierra Leone	15 giugno	2020	13 settembre	2020
Singapore	1° giugno	2022	30 agosto	2022
Siria	5 aprile	2021	4 luglio	2021
Slovacchia	16 novembre	2017	1° gennaio	2019
Slovenia	7 dicembre	2018	1° gennaio	2019
Somalia	27 novembre	2019	25 febbraio	2020
Spagna	9 giugno	2023	7 settembre	2023
Sri Lanka	28 settembre	2018	1° gennaio	2019
Stati Uniti	31 ottobre	2022	29 gennaio	2023
Sudafrica	1° agosto	2019	30 ottobre	2019
Svezia	17 novembre	2017	1° gennaio	2019
Svizzera	7 novembre	2018	1° gennaio	2019
Tagikistan	29 giugno	2022	27 settembre	2022
Thailandia	3 aprile	2024	2 luglio	2024
Tanzania	25 marzo	2022	23 giugno	2022
Togo	8 marzo	2018	1° gennaio	2019
Tonga	17 settembre	2018	1° gennaio	2019
Trinidad e Tobago	17 novembre	2017	1° gennaio	2019
Tunisia	27 agosto	2021	25 novembre	2021
Turchia*	10 novembre	2021	8 febbraio	2022
Turkmenistan	31 agosto	2020	29 novembre	2020
Tuvalu	21 settembre	2017	1° gennaio	2019
Uganda	21 giugno	2018	1° gennaio	2019
Ungheria	14 settembre	2018	1° gennaio	2019
Unione europea*	27 settembre	2018	1° gennaio	2019
Uruguay	12 settembre	2018	1° gennaio	2019
Vanuatu	20 aprile	2018	1° gennaio	2019
Venezuela	5 dicembre	2022	5 marzo	2023
Vietnam	27 settembre	2019	26 dicembre	2019
Zambia	15 marzo	2021	13 giugno	2021
Zimbabwe	18 ottobre	2022	16 gennaio	2023

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
--------------------	--------------------------	-------------------

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): <https://treaties.un.org> o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

a L'Emendamento al Prot. di Montreal non si applica alla Groenlandia.

b L'Emendamento al Prot. di Montreal non si applica a Tokelau.
